



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **1438** Reg. Determinazioni

Registrato in data **07/05/2026**

AMBIENTE

Autorizzazione unica ambientale

Dirigente: **SARA MAZZA**

OGGETTO

DPR 13.03.2013 N. 59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA BOSSONG SPA, CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA FERMI N.49/51 IN COMUNE DI GRASSOBBIO, BG (AUA376649).

LA DIRIGENTE ING. SARA MAZZA

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 23 del 31.01.2024 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 1.02.2024 e sino al 31.01.2027;

VISTO il DPR n. 59 del 13.03.2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.04.2012, n.35;

VISTE:

- la domanda, presentata in data 31.10.2024 al SUAP del Comune di Grassobbio dal legale rappresentante della ditta "BOSSONG SPA", con sede legale ed insediamento produttivo ubicati in Comune di GRASSOBBIO, via FERMI N.49/51;
- la nota, prot. prov. n. 85918 del 17.12.2024, con cui il SUAP del Comune di Grassobbio ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;
- il riferimento identificativo della pratica sulla piattaforma Procedimenti e Servizi RL AUA376649 presentata per il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.L.vo n. 152/06;
- la nota di richiesta integrazioni del Servizio AUA della Provincia del 10.12.2025 prot. prov. n. 84882, inviata alla ditta per il tramite del SUAP del Comune di Grassobbio;
- le integrazioni pervenute in data 19.06.2025 prot. prov. n. 42272, in data 12.02.2026 prot. prov. n. 9954;
- la planimetria richiamata nella scheda tecnica allegata al presente provvedimento;

RILEVATO dall'istanza presentata che:

- la ditta svolge attività di produzione e commercio di attrezzi e materiale di consumo per il fissaggio (codice ATECO 25.94.00);
- l'attività svolta nell'insediamento, valutati il Titolo III-bis alla Parte Seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i. non è assoggettabile alle norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- l'attività non è soggetta a VIA ai sensi del D.Lvo 152/06 e s.m.i.
- la ditta ha dichiarato di non essere soggetta alla disciplina e regolamentazione dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai sensi del RR 04/2006, art. 3 comma 1 precisando che:
 - l'attività dell'azienda non rientra tra quelle elencate all'art. 3, comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n.4;
 - i piazzali esterni sono adibiti al transito dei mezzi e al parcheggio dei veicoli aziendali e dei dipendenti e tutte le sostanze pericolose vengono stoccate al coperto, sotto tettoia o in armadi chiusi dedicati.
 - il percorso in area esterna per il deposito delle cisternette negli armadi chiusi e sotto le tettoie ed il loro prelievo per il trasferimento all'interno del capannone, avviene

esclusivamente tramite carrelli elevatori che le depositano direttamente nelle aree al coperto; pertanto, tale attività non comporta rischi di contaminazione della superficie scolante, poiché non viene a contatto con la stessa. In ogni caso presso l'azienda sono presenti kit d'emergenza con materiale assorbente utilizzati per rimuovere tempestivamente sversamenti accidentali qualora dovessero verificarsi.

DATO ATTO che l'attività è soggetta al rilascio/aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del DPR 59/2013:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.L.vo n. 152/06;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 24 del 11.12.2006, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", che agli artt. 8 comma 2 e 30 comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 "la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera.....";
- la D.G.R. n. IX/3552 del 30.05.2012, "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n.7/13943";
- la D.G.R. n. 7/13943 del 1.08.2003, "Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle "Migliori tecnologie disponibili" per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. n. 203/88 – Sostituzione – Revoca della D.G.R. 29 novembre 2002, n. 11402";
- la D.G.P. n. 534 del 21 Settembre 2009 "Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- gli artt. 269 e 275 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la DGR X/7570 del 18/12/2017 "indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.";
- la D.G.R. n. XI/982 del 11.12.2018 " Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 collocate sul territorio regionale";
- la D.G.R. n. XI/983 del 11.12.2018 " Disciplina delle attività cosiddette 'In Deroga' ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/06 sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera";
- la D.G.R. n. XI/4837 del 7.06.2021 "Linea guida regionale per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7 bis del D.Lgs 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose";
- il D.d.u.o. 9 maggio 2024 – n. 7082 "Aggiornamento degli allegati tecnici da n. 2 a n. 36 relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» in attuazione della d.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 e indicazioni di carattere generale per i rinnovi delle autorizzazioni in scadenza";

- la L. n° 447/95, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- la DGR 8313/2002, “L. n. 447/1995 -L. quadro sull’inquinamento acustico - e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico - Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»”;
- la L.R. 16/99 e s.m.i., “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA”;
- la Legge 241/90 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il DPR del 07.09.2010 n.160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

RICHIAMATE

- la Circolare Regionale n.19 del 05.08.2013 “primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;
- la Circolare Ministeriale n. 49801 del 07.11.2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- la D.G.R. n. 1840 del 16/05/2014 “indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”;
- il D.d.s. 14 dicembre 2021 n. 17382 “Approvazione dei contenuti delle modulistiche inerenti la «Voltura AUA» e le «Modifiche Non Sostanziali»”;
- la DGR 21 dicembre 2021 n. XI/5773 “Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo «AUA Point» in sostituzione dell’allegato alla d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4027” e la D.d.u.o. 27 marzo 2023 n. 4503 “Ulteriori specifiche e differimento del termine per la compilazione dell’applicativo «AUA Point» dei dati relativi all’anno 2022.
- la DGR 21 Dicembre 2021 n. XI/5774 “Messa a regime delle nuove modalità di inoltro delle modulistiche digitali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui:

- alla DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”.

DATO ATTO che la Ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni/comunicazioni:

- Determinazione Dirigenziale n.1257 del 07.05.2010 rilasciata dal Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore, ai sensi dell’art. 269 e 275 del D.L.vo n. 152/06 e smi, per n. 3 punti di emissione.

- Determinazione Dirigenziale n.302 del 19.02.2015 rilasciata dal Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore - AIA, ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo n. 152/06 e smi, per la modifica della DD n. 1257 del 07.05.2010 per l'esclusione dal regime autorizzativo dell'art.275 e per aggiunta di n. 2 nuovi punti di emissione;

RILEVATO che:

- le acque pluviali delle coperture e le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sono smaltite su suolo/strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti;
- gli scarichi di acque meteoriche derivanti dalle superfici scolanti non sono soggette alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 04/2006 e pertanto nemmeno al rilascio di specifica autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del D.Lvo n. 152/06;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dal Servizio AUA si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ferme restando le prescrizioni riportate nelle Schede Tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare:

- le caratteristiche del ciclo produttivo, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni in atmosfera sono riportate nella Scheda Tecnica (Allegato A);

RILEVATO che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

RILEVATO che ai sensi della L.R n. 16 del 6.07.1999, "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A", artt. 3 e 5, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015 nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

DETERMINA

1. di autorizzare ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 59 del 13.03.2013 il Legale Rappresentante della ditta "BOSSONG SPA" con sede legale ed insediamento produttivo ubicati in Comune di GRASSOBBIO VIA FERMI N.49/51:
 - 1a) alle **emissioni in atmosfera** derivanti dal proprio insediamento per l'effettuazione dell'attività di "produzione e commercio di attrezzi e materiale di consumo per il fissaggio" alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegata scheda da tecnica, **Allegato A**, ai sensi

dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di disporre altresì quanto segue:

- 2a) la ditta dovrà adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali nuovi provvedimenti di legge;
- 2b) il divieto di scarico nella batteria di pozzi perdenti, di reflui diversi dalle acque pluviali delle coperture e dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;
- 2c) la ditta dovrà effettuare l'eventuale deposito, scarico, carico, travaso e movimentazione di sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06 esclusivamente in aree protette dalle precipitazioni atmosferiche e dovrà comunque provvedere a mantenere le superfici scolanti pulite al fine di evitare lo scarico nel pozzo perdente di sostanze indesiderate.

3. di disporre che contestualmente alla notifica del presente atto cessino di avere efficacia (in quanto sostituite dall'AUA):

- 3a) le Determinazioni Dirigenziali nn. 1257 del 07.05.2010 e 302 del 19.02.2015 rilasciate dal Servizio Emissioni atmosferiche e sonore - AIA della Provincia;

4. di stabilire che:

- 4a) eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo per il tramite del SUAP del Comune di Grassobbio.
- 4b) siano sottoposte a preventiva nuova autorizzazione unica ambientale le modifiche sostanziali degli impianti, delle emissioni, degli scarichi o il trasferimento in altra unità produttiva, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore.
- 4c) che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha la durata di 15 (quindici) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo al SUAP competente.

5. di dare atto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'autorità competente potrà procedere ai sensi dell'art. 278 (per le emissioni in atmosfera) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:

- 5a) alla diffida,
- 5b) alla diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione,
- 5c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

6. di dare atto che in base ai disposti dell'art. 269 comma 6 del D.Lvo n. 152/06, l'Autorità Competente per il controllo (ARPA) effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato.

7. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA.

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza (D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitario ecc, in tale ambito, qualora si configurasse la necessità di eseguire opere edilizie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Grassobbio.
9. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data della sua approvazione.
10. di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Comune di Grassobbio, ARPA, ATS, A, e al SUAP del Comune di Grassobbio, per consentire a quest'ultimo, come disposto dall'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al titolare e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
11. di fare salve le competenze del SUAP in materia di verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83 del DLgs 159/2011 e s.m.i..
12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., e al D.Lgs n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente atto, il procedimento amministrativo di competenza è concluso;

Allegato A: scheda tecnica autorizzazione alle emissioni

LA DIRIGENTE
ING. SARA MAZZA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

Responsabile del procedimento: Ing. Claudia Pianello